



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 29/09/2020

FATTO

Le ricorrenti riferiscono di aver riscosso in data 9.12.2017 il buono n. 20 del valore nominale di Lire 5.000.000 emesso 28.11.1987 in qualità di eredi dei legittimi intestatari; lamentano che l'importo complessivo riscosso alla scadenza del buono è stato pari a soli euro 27.708,50, e che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché le originali condizioni risultanti sul retro del titolo. A tal proposito le istanti evidenziano, infatti, che per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno non sono stati apposti timbri modificativi, in violazione di quanto previsto dal D.M. del 13.6.1986, restando quindi valida l'originaria dicitura, cioè lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione. A sostegno della propria ricostruzione, le ricorrenti richiamano – in merito al legittimo affidamento sulla validità delle condizioni economiche riportate sui titoli – la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare, le sentenze nn. 13979/2007 e 3963/2019), nonché varie sentenze della giurisprudenza di merito e numerose decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario; rinviando alla perizia allegata, parte attrice sostiene che il valore del titolo alla data del 31.12.2017, al netto della ritenuta fiscale, sia pari ad euro 61.719,45, e che l'intermediario, pertanto, sia tenuto a riconoscere la differenza di euro 34.010,95.

Riscontrato negativamente il reclamo, le ricorrenti si rivolgono all'Arbitro al quale chiedono di dichiarare l'intermediario convenuto tenuto a corrispondere la somma di euro 34.010,95,



al netto della ritenuta fiscale, pari alla differenza tra la somma riconosciuta al momento dell'incasso pari ad euro 27.708,50, ed il valore di rimborso desumibile dal retro dei buoni pari ad euro 61.719,45, oltre le spese di perizia come da proforma di fattura per l'importo di euro 260,00.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato, adducendo le seguenti ragioni: 1) il buono oggetto di ricorso sul quale al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986; 2) la tabella allegata al decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso e prevede, in particolare, un interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); 3) il decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli uffici, in attesa di ricevere i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (art. 4 e art. 5 del decreto); 4) l'uso dei moduli della precedente serie "P" rifletteva le esigenze finanziarie del Paese, se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie "Q".

Con riferimento alla contestazione dei ricorrenti, che richiedono l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei buoni oggetto del presente ricorso per il periodo dal 21° al 30° anno, dunque, l'intermediario osserva che: a) il buono in esame è stato rilasciato utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti i due timbri prescritti; b) alla presentazione per il rimborso, ha riconosciuto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. Parte resistente eccepisce, quindi, *"la assoluta correttezza"* di tale comportamento, che è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito (*ex multis* v. all. 3), nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze. Infine l'intermediario afferma che la sentenza n. 3963/19 della Cassazione, SS.UU., sarebbe favorevole al resistente in quanto, nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei BFP, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie dei detti titoli; non sono applicabili, peraltro, i principi di cui alla Cass. SS.UU. n. 13979/07, perché riguardano fattispecie diverse aventi ad oggetto buoni a termine in ordine ai quali vi era controversia circa il fatto che fosse o meno intervenuta la prescrizione; infine, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019). Parte resistente cita altresì la sentenza n° 26 del 20.2.2020, con la quale la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale inerente all'art. 173 del d.p.r. 29.3.1973, n. 156, che prevedeva la possibilità di variare unilateralmente *in peius* il rendimento dei buoni.

Le ricorrenti depositano repliche alle controdeduzioni dell'intermediario ove ribadiscono che la convenuta non ha applicato i rendimenti posti a tergo del buono per il periodo dal 21° al 30° anno rimasti immutati e confutano le argomentazioni riportate dall'intermediario, allegando diverse sentenze della giurisprudenza di merito e numerose decisioni dell'ABF (tra cui Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/20); insistono quindi nell'accoglimento delle proprie richieste.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

La controversia verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero emesso dall'intermediario convenuto successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 13.6.1986.

Dall'analisi documentale del titolo si evince che esso è stato rilasciato utilizzando il vecchio modulo della serie O; sul fronte del buono, figura la modifica della serie da "O" a "P" e la dicitura "Serie Q/P" e, sul retro, figurano due timbri quasi sovrapposti uno riportante i rendimenti fino 20° anno relativi alle serie P e l'altro riportante i rendimenti fino 20° anno relativi alle serie Q; entrambi i timbri non modificano l'indicazione riferita al 5° scaglione (periodo dal 21° al 30° anno) dell'originale serie O.

Giova rammentare che l'art. 5 del d.m. 13.6.1986 prevede: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*; dal canto suo, l'art. 5, d.m. 16.6.1984 (istitutivo della "serie P") prevede che *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi"*.

L'art. 7 d.m. 23.6.1997 stabilisce poi che gli interessi che maturano annualmente sui buoni fruttiferi emessi dal 21.9.1986 al 31.12.1996 (appartenenti alla serie Q, R, S) per i primi venti anni vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, diversamente da quanto stabilito successivamente a partire dal 1.7.1997. Inoltre, i buoni emessi fino al 20.9.1986 sono esenti dalla ritenuta fiscale e, in virtù di quanto stabilito dal d.l. 19.9.1986, n. 556 (pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20.9.1986), convertito dalla l. 17.11.1986, n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21.9.1986 al 31.8.1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, i buoni emessi dal 1.9.1987 al 23.6.1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%. Tale ritenuta è stata soppressa con il d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3.5.1996) e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%.

Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Collegio deve poi rammentare che il titolo per cui è causa si configura come documento di legittimazione, in riferimento al quale non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul suo tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che *"i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)"*.



Ne consegue la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione dei titoli. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito nella sua più autorevole composizione (Cass., SS.UU., 11.2.2019, n. 3962), condiviso dall'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro (v., fra le tante, ABF Napoli, nn. 4885/2015, 1282/2015, 2123/2014; ABF Milano, n. 206/2014; ABF Roma, n. 5723/2013), deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Occorre però puntualizzare che, da ultimo, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6142/2020) ha chiarito che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 3962/2019), *“lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione... Nulla ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”*; ha così confermato l'orientamento consolidato di questo Arbitro, applicabile per analogia al caso in questione, secondo cui *“le condizioni di rendimento per i primi 20 anni sono state legittimamente modificate attraverso l'apposizione della detta stampigliatura”*; *“Quanto invece alle condizioni di rendimento successive al 20° anno deve ritenersi che esse siano rimaste invariate rispetto alla precedente disciplina dei buoni della serie “P”*.

Onde, nel caso – come quello qui in esame – di buono emesso dopo il d.m. 13.6.1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q, salvo quanto previsto dalla giurisprudenza arbitrale con riferimento all'ultimo decennio di rendimento dei buoni e sul regime fiscale.

Respingendo l'eccezione dell'intermediario, osserva inoltre il Collegio di coordinamento (n. 6142/2020) che, qui, *“non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale “siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione”, bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno”*.

Non vale eccepire che le disposizioni del d.m. 13.6.1986, istitutivo della serie “Q” e dei relativi rendimenti, avendo carattere imperativo (per effetto del richiamo ad esse operato



dall'art. 173 Codice Postale), dovrebbero prevalere anche sulle previsioni dei titoli emessi successivamente alla loro entrata in vigore; ed invero, in contrasto con il disposto dall'art. 5 d.m. 13.6.1986, l'utilizzo di un modulo di una precedente serie è nel caso in esame avvenuto in maniera non ortodossa, sovrapponendo posteriormente un timbro incompleto relativamente agli ultimi dieci anni di validità dello stesso. Va quindi richiamato il seguente principio di diritto espresso dal Collegio di coordinamento (n. 6142/2020) al proposito: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”*.

Va anche ricordato che, già in una precedente occasione, il Collegio di Coordinamento (n. 5674 dell'8.11.2013) aveva osservato che: *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, “ il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”*”. Ed invero, *“se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere “che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”*” (cfr., ancora, Cass., SS. UU., 15.6.2007, n. 13979). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Né fondata pare l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente secondo cui, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risulterebbero applicabili per l'intero periodo, e dunque anche per quello successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate. Ciò in quanto, tale tabella esplicitamente riferisce il rendimento anche a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino alla sua scadenza, prevedendo un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto.

In considerazione delle ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta dunque il diritto delle ricorrenti ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono fruttifero scaduto per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione dei documenti.

Non può essere accolta la richiesta restitutiva delle ricorrenti di rimborso delle spese di perizia, della quale le istanti si sono avvalse per l'istruttoria preliminare del caso specifico e che, per tale ragione, devono restare a loro carico; peraltro, essendo tale istanza restitutiva e non già risarcitoria non può applicarsi il noto orientamento di questo Collegio (cfr. ABF Napoli, 3498/2012) secondo cui, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa prendersi in considerazione quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente equitativamente determinato dal Collegio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO